SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 marzo 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Provincia di Trieste

Regione Umbria

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2013.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della alquota di compartecipazione;

Vista la delibera CIPE n. 15 del 20 gennaio 2012 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2011 (Tabella 2);

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, comma 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Tabella 1);

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 52,89 per cento per l'anno 2011.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2009.

3. Restano ferme, per il 2011, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2013

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
CATRICALÀ

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 164

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA Uff VI

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2011

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE						PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	4.620.746.326	10.771.741	**4.660.384.909**	6.197.483	**6.197.483**	**4.666.582.392**
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	7.791.692.981	21.224.568	**7.870.280.933**	13.427.879	**13.427.879**	**7.883.708.813**
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	4.720.257.922	10.915.264	**4.751.096.027**	6.713.940	**6.713.940**	**4.757.809.967**
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	1.914.033.285	4.528.791	**1.926.020.230**	2.582.284	**2.582.284**	**1.928.602.515**
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	4.471.514.454	10.580.700	**4.509.651.745**	6.197.483	**6.197.483**	**4.515.849.228**
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	4.035.844.348	9.831.893	**4.066.695.004**	5.164.569	**5.164.569**	**4.071.859.573**
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	1.102.275.600	2.462.566	**1.106.390.312**	1.032.914	**1.032.914**	**1.107.423.225**
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.746.798.991	4.013.127	**1.755.110.589**	2.065.828	**2.065.828**	**1.757.176.416**
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	4.984.718.791	12.900.636	**5.023.443.821**	7.746.853	**7.746.853**	**5.031.190.675**
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.606.690.393	3.676.756	**1.615.323.586**	2.065.828	**2.065.828**	**1.617.389.413**
MOLISE	116.719	502.513	-	512.752.835	1.196.497	**514.568.564**	516.457	**516.457**	**515.085.021**
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	7.341.446.221	14.974.371	**7.362.498.773**	11.878.509	**11.878.509**	**7.374.377.282**
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	5.306.086.826	10.465.368	**5.322.005.462**	6.197.483	**6.197.483**	**5.328.202.945**
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	858.343.389	1.845.657	**861.946.549**	1.549.371	**1.549.371**	**863.495.920**
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.854.445.697	6.168.469	**2.868.354.306**	4.131.655	**4.131.655**	**2.872.485.961**
TOTALE RSO	**10.368.389**	**46.997.578**	**163.200.380**	**53.867.648.059**	**125.556.404**	**54.213.770.810**	**77.468.535**	**77.468.535**	**54.291.239.344**

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA VI
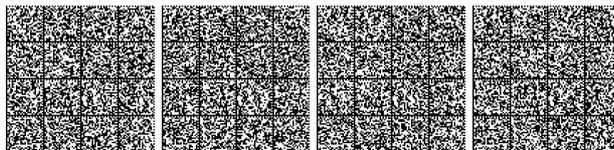
TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2011

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*)	IRAP totale	Oneri gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità 2011	Add. IRPEF 0,9% 2010	Entrate proprie (stima)	FSN corrente
	(a)	(1)	(2)	(3)	(b)=(1-2-3)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	7.877.156.803	2.627.846.359	715.448	108.972.406	2.518.158.506	571.156.000	167.095.971	**4.620.746.326**
LOMBARDIA	17.410.190.587	7.899.325.016	0	13.944.336	7.885.380.680	1.388.428.000	344.688.926	**7.791.692.981**
VENETO	8.559.002.443	3.073.179.268	0	22.207.647	3.050.971.621	599.794.000	187.978.900	**4.720.257.922**
LIGURIA	2.978.230.914	901.048.737	268.661	110.005.320	790.774.757	210.693.000	62.729.872	**1.914.033.285**
EMILIA ROMAGNA	8.116.046.105	2.924.469.400	0	46.997.578	2.877.471.822	595.104.000	171.955.829	**4.471.514.454**
TOSCANA	6.738.914.286	2.181.559.894	0	71.271.052	2.110.288.842	454.412.000	138.369.096	**4.035.844.348**
UMBRIA	1.603.821.094	432.869.784	134.950	63.007.742	369.727.092	97.787.000	34.031.402	**1.102.275.600**
MARCHE	2.726.568.530	805.651.048	263.341	55.777.345	749.610.362	172.692.000	57.467.177	**1.746.798.991**
LAZIO	9.734.586.613	4.184.482.697	0	286.117.122	3.898.365.575	689.309.000	162.193.247	**4.984.718.791**
ABRUZZO	2.241.313.173	582.906.856	195.169	114.136.975	468.574.712	124.511.000	41.537.068	**1.606.690.393**
MOLISE	604.719.745	129.515.252	0	76.952.078	52.563.174	26.451.000	12.952.736	**512.752.835**
CAMPANIA	9.424.023.697	2.069.350.924	0	559.839.279	1.509.511.645	409.850.000	163.215.831	**7.341.446.221**
PUGLIA	6.750.943.913	1.407.956.665	0	383.727.476	1.024.229.189	307.277.000	113.350.898	**5.306.086.826**
BASILICATA	987.252.532	216.934.660	74.370	149.772.501	67.087.789	44.895.000	16.926.354	**858.343.389**
CALABRIA	3.205.396.362	618.684.639	215.208	446.218.761	172.250.671	131.281.000	47.418.994	**2.854.445.697**
TOTALE RSO	**88.958.166.797**	**30.055.781.199**	**1.867.147**	**2.508.947.616**	**27.544.966.437**	**5.823.640.000**	**1.721.912.301**	**53.867.648.059**

(*) Delibera CIPE n. 15/2012

13A02161

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 febbraio 2013.

Nomina di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 c.p.c. del Codice di Procedura Civile, così come sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto direttoriale n. 3027 del 26 gennaio 2011 con cui è stata ricostituita la Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno ed il dott. Criscuolo Giuseppe nato a Vietri Sul Mare il 9 agosto 1961 è stato nominato componente effettivo della Commissione Provinciale di Conciliazione ed in rappresentanza dei lavoratori;

Visto il decreto direttoriale n. 3031 del 9 agosto 2011 con cui, in esecuzione della sentenza n. 1110/2011 del Tar Campania - Salerno, è stata modificata la composizione della Commissione di Conciliazione;

Visto il decreto direttoriale n. 3041 del 26 settembre 2012 con cui il sig. De Marco Alfonso è stato nominato componente supplente della Commissione Provinciale di Conciliazione in sostituzione del prof. Margiotta Domenico;

Vista la nota prot. n. 6022 del 13 febbraio 2013 con cui la CONFSAL di Salerno ha provveduto a designare in seno alla predetta Commissione, quale membro effettivo il sig. De Marco Alfonso, in sostituzione del Dott. Giuseppe Criscuolo dimissionario ed il sig. Sabatino Giovanni quale membro supplente, in sostituzione del sig. De Marco Alfonso;

Ritenuto di dover procedere alle suddette sostituzioni.

Decreta:

1. il sig. De Marco Alfonso nato a Trentola Ducenta (CE) il 1° ottobre 1942, è nominato componente effettivo in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Salerno in sostituzione del dott. Giuseppe Criscuolo, dimissionario, ed in rappresentanza dei lavoratori.

2. il sig. Sabatino Giovanni nato a Salerno il 21 marzo 1961, è nominato componente supplente in seno alla stessa Commissione in sostituzione del sig. De Marco Alfonso, nominato membro effettivo nella commissione in oggetto, ed in rappresentanza dei lavoratori.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Salerno, 15 febbraio 2013

Il Direttore territoriale: FESTA

13A02036

DECRETO 21 febbraio 2013.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del Lavoro, attualmente Direzioni Territoriali del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro - le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la Circolare del Ministero del lavoro - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge 142/2003;

Considerata la necessità di procedere alla rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della Provincia di Foggia di cui al precedente decreto del 21 febbraio 2012, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività- periodo Dicembre 2012 - Dicembre 2013 pari al 2,3% (NIC Generale);

Sentite, ai sensi delle vigenti direttive ministeriali, le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

1) La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in € 17,270 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2013.
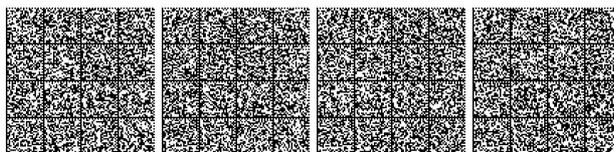
2) La suddetta tariffa minima oraria sarà maggiorata dalle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti.

ll presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Foggia, 21 febbraio 2013

Il direttore territoriale: PISTILLO

13A01987

DECRETO 22 febbraio 2013.

Rettifica del decreto 24 gennaio 2013 relativo alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Viterbo e delle relative commissioni speciali.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto n. 2 del 24 gennaio 2013 con il quale questa Direzione ha provveduto alla nomina dei rappresentanti in seno al Comitato Provinciale INPS di Viterbo e alle relative Commissioni Speciali;

Preso atto della nota del 12 febbraio 2013, acquisita al protocollo della Direzione Territoriale del Lavoro di Viterbo n. 1941 del 12 febbraio 2013, con la quale il Presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, sede di Viterbo, nel comunicare che, in fase istruttoria, per mero errore materiale, la C.I.A. di Viterbo aveva fornito alla DTL un dato diverso da quello richiesto, ha dichiarato il dato corretto;

Ritenuto di dover procedere ad una nuova valutazione della maggiore rappresentatività a livello locale delle associazioni datoriali;

Vista la nota del 20 febbraio 2013, acquisita al protocollo della Direzione Territoriale del Lavoro di Viterbo n. 2365 del 20 febbraio 2013, con la quale la Coldiretti di Viterbo, su richiesta formulata dalla DTL ai fini di una verifica dei dati acquisiti in vista della ricostituzione del Comitato Provinciale INPS, ha precisato il dato fornito in fase istruttoria;

Considerato che, alla luce del nuovo dato fornito dalla C.I.A. di Viterbo e sulla base dei criteri predeterminati indicati nel suddetto decreto, Coldiretti di Viterbo risulta maggiormente rappresentativa rispetto alla C.I.A. di Viterbo e alle altre organizzazioni datoriali non rappresentate nel Comitato Provinciale INPS di Viterbo così come composto in base al citato decreto n. 2/2013;

Preso atto della designazione effettuata, su richiesta di questa Direzione, dalla Coldiretti di Viterbo in data 21 febbraio 2013 con nota acquisita al protocollo della DTL n. 2448 del 21 febbraio 2013;

Preso atto altresì della nota del 21 febbraio 2013, acquisita al protocollo della Direzione Territoriale del Lavoro di Viterbo n. 2456 del 22 febbraio 2013, con la quale la Coldiretti di Viterbo ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante già nominato in seno alla Commissione per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Viterbo n. 2 del 24 gennaio 2013 è parzialmente rettificato in relazione all'individuazione di uno dei due rappresentanti dei datori di lavoro, attraverso la sostituzione del nominativo del sig. Arcangelo Giorgi, nato a Caprarola (VT) il 25 settembre 1944, in rappresentanza della C.I.A. di Viterbo con quello del sig. Gianfranco Olivieri, nato a Valera (Venezuela) il 3 febbraio 1968, in rappresentanza della Coldiretti di Viterbo.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Viterbo n. 2 del 24 gennaio 2013 è parzialmente rettificato in relazione all'individuazione del rappresentante della Coldiretti di Viterbo in seno alla Commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attraverso la sostituzione del nominativo del sig. Ermanno Mazzetti, nato a Viterbo il 5 agosto 1960, con quello del sig. Paolo Tozzi, nato a Viterbo il 28 maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in combinato disposto con l'art. 31, comma 3, della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il presente decreto sarà, altresì, pubblicato nella sezione "pubblicità legale" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro, www.lavoro.gov.it.

Il Dirigente della Sede INPS di Viterbo è incaricato di dare completa e immediata esecuzione al presente provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine perentorio, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni.

Viterbo, 22 febbraio 2013

Il direttore territoriale: FABRIZI

13A01984

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 febbraio 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA», in Roma ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 1032 del 26 ottobre 2012 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Ciliegia di Vignola";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art .7 del disciplinare di produzione della "Ciliegia di Vignola" individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo "Agroqualità SpA", con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305;

Considerato che l'organismo "Agroqualità SpA" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Ciliegia di Vignola" conformemente allo schema tipo di controllo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "Agroqualità SpA", con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Ciliegia di Vignola", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) 1032 del 26 ottobre 2012.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "Agroqualità SpA" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato "Agroqualità SpA" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Ciliegia di Vignola", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato "Agroqualità SpA" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Agroqualità SpA" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Agroqualità SpA" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7,
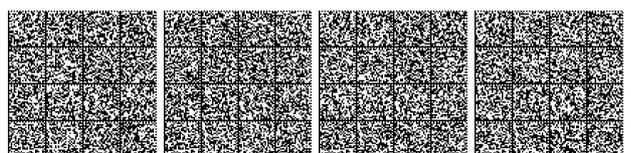
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

4. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, "Agroqualità SpA" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato "Agroqualità SpA" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Ciliegia di Vignola" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato "Agroqualità SpA" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato "Agroqualità SpA" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Ciliegia di Vignola" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2013, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato "Agroqualità SpA" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A02026

DECRETO 21 febbraio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Formaggio di Fossa di Sogliano», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1183 del 30 novembre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Formaggio di Fossa di Sogliano";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 25 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 71 del 26 marzo 2010, con il quale l'organismo "Agroqualità SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Formaggio di Fossa di Sogliano";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 febbraio 2010;

Considerato che il "Comitato Promotore per il riconoscimento della DOP del Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello" e la Regione Emilia Romagna e Marche non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Formaggio di Fossa di Sogliano" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover proroga l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 25 febbraio 2010,

fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità SpA" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Agroqualità SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Formaggio di Fossa di Sogliano", registrata con il Regolamento (CE) n. 1183 del 30 novembre 2009, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 25 febbraio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 21 febbraio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A02027

DECRETO 21 febbraio 2013.

Autorizzazione al laboratorio «Vitis Lab Genova di Liberti Stefano S.a.s.», in Palermo al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 19 febbraio 2013 dal laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano S.a.s., ubicato in Palermo, Viale delle Magnolie n. 32/A, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 febbraio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano S.a.s., ubicato in Palermo, Viale delle Magnolie n. 32/A, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è Liberti Stefano.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 febbraio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano S.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (3,00-15,00 g/l ac. tart.)	OIV-MA-AS313-01: R2009 par. 5.2
Acidità volatile (0,10 -1,50 g/l ac. Acetico)	OIV-MA-AS313-02: R2009
Alcalinità ceneri (8,0 - 50,0 meq/l)	OIV-MA-AS2-05: R2009
Anidride solforosa (libera < 50 mg/l totale < 200 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B: R2009
Ceneri (0,80 -5,00 g/l)	OIV-MA-AS2-04: R2009
Estratto secco totale (10,0- 220,0 g/l)	OIV-MA-AS2-03B: R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,97300-1,06000)	OIV-MA-AS2-01A: R2009 par. 5
pH (2,80 - 4,50 upH)	OIV-MA-AS313-15: R2011
Titolo alcolometrico volumico (8,00-20,00 %vol)	OIV-MA-AS312-01A: R2009 par. 4.C

13A02029

DECRETO 25 febbraio 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare Srl», in Napoli ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 509/2006;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione "Pizza Napoletana" è stata iscritta nel registro delle "specialità tradizionali garantite" di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2010, relativo alla "approvazione del piano di controllo relativo alla STG Pizza Napoletana";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2010, con il quale l'organismo denominato "Is. Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare Srl" con sede in Napoli, Corso Meridionale n. 6, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo per il prodotto STG "Pizza Napoletana", registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 febbraio 2010, data di entrata in vigore del predetto regolamento (UE) n. 97/2010;

Vista l'istanza presentata in data 22 febbraio 2013 dall'organismo denominato "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare Srl", intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli per il prodotto STG "Pizza Napoletana";

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare Srl" con sede in Napoli, Corso Meridionale n. 6, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/20012 per il prodotto STG "Pizza Napoletana", registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010, è rinnovata per tre anni a far data del presente decreto.

Art. 2.

1. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Is. Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

2. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo "Is.Me.Cert. – Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 12 febbraio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 febbraio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A02028

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 marzo 2013.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 55).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2 e comma 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011 con il quale ne è stata disposta la proroga fino al 29 febbraio 2012, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 con cui la medesima emergenza è stata prorogata al 28 febbraio 2013;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Vista la nota n. 410/3862 del 13 dicembre 2012, con la quale il commissario delegato per l'emergenza in questione ha inviato al Dipartimento della protezione civile una richiesta di modifica ed integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, nonché la nota n. 15/3862 dell'11 gennaio 2013 con cui il medesimo commissario delegato ha fornito ulteriori informazioni ed elementi;

Visti gli elaborati cartografici relativi alle perimetrazioni delle aree vulnerabili per le zone in frana di Ianò e Maierato, approvati con ordinanze del commissario delegato n. 33/3862/2010 e n. 51/3862/2010, che hanno evidenziato l'esistenza di abitazioni principali e di strutture di imprese distrutte o completamente inagibili, ricadenti in aree a rischio idrogeologico residuo elevato o molto elevato, per le quali non è possibile revocare l'ordinanza sindacale di sgombero senza preventivamente realizzare appositi interventi infrastrutturali necessari a mitigare il predetto rischio idrogeologico;

Ravvisata la necessità, pertanto, di assicurare un contributo per la delocalizzazione delle suddette abitazioni principali e strutture di imprese, realizzate in conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie;

Ritenuto, quindi, a tal fine, necessario apportare un'integrazione all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, come modificato dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011 n. 3925, sono aggiunti i seguenti commi:

a) 3. Il commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, è autorizzato ad erogare, per il tramite dei comuni interessati dagli eventi in qualità di soggetti attuatori, un contributo per la delocalizzazione di abitazioni principali distrutte o completamente inagibili, realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, che ricadono in aree a rischio idrogeologico residuo elevato o molto elevato, per le quali la revoca dell'ordinanza sindacale di sgombero è necessariamente subordinata alla preventiva realizzazione di appositi interventi infrastrutturali volti a mitigare il predetto rischio idrogeologico;

b) 4. Il contributo di cui al comma 3 è erogato, per l'acquisto di una nuova abitazione nello stesso comune o in altro comune, fino al 75% del danno subito dall'abitazione principale da delocalizzare, nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuna unità abitativa;

c) 5. La liquidazione del suddetto contributo è subordinata alla cessione gratuita dell'immobile danneggiato, e del terreno su cui il medesimo sorge, al comune presso cui è ubicato il bene, unitamente alla presentazione del preliminare di acquisto della nuova abitazione.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 sono aggiunti i seguenti commi:

a) 5. Il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, è autorizzato ad erogare, per il tramite dei comuni interessati dagli eventi in qualità di soggetti attuatori, un contributo per la delocalizzazione di strutture di imprese distrutte o completamente inagibili, realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, che ricadono in aree a rischio idrogeologico residuo elevato o molto elevato, per le quali la revoca dell'ordinanza sindacale di sgombero è necessariamente subordinata alla preventiva realizzazione di appositi interventi infrastrutturali volti a mitigare il predetto rischio idrogeologico;

b) 6. Il contributo di cui al comma 5 è erogato, per l'acquisto di una nuova struttura nello stesso comune o in altro comune, fino al 50% del danno subito dalla struttura da delocalizzare, nel limite massimo di euro 200.000,00;

c) 7. La liquidazione del suddetto contributo è subordinata alla cessione gratuita dell'immobile danneggiato, e del terreno sui cui il medesimo sorge, al comune presso cui è ubicato il bene, unitamente alla presentazione del preliminare di acquisto della nuova struttura;

d) 8. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 ed al comma 3 del presente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2013

Il capo del Dipartimento:
GABRIELLI

13A02174

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 6 febbraio 2013.

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 6 febbraio 2013;

Visto l'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e successive modificazioni»;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199 concernente «Attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» e, in particolare, l'art. 7, comma 1, concernente le «Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Ritenuto di dover adottare un regolamento al fine di disciplinare la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni;

Vista la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari», tenutasi dal 19 dicembre 2012 al 21 gennaio 2013;

Delibera

di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il regolamento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 febbraio 2013

Il presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

ALLEGATO

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI CONCERNENTI LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI.

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Art. 62»: l'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e successive modificazioni»;

b) «decreto ministeriale di attuazione»: il D.M. 19 ottobre 2012, n. 199 concernente «Attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2012, n. 274;

c) «Autorità»: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) «Collegio»: il Presidente e i Componenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

e) «operatore economico»: l'impresa, anche individuale, che acquista o vende i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi attinenti alla propria attività imprenditoriale o professionale;

f) «sanzione»: le sanzioni individuate nel loro ammontare minimo e massimo dall'art. 62, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

g) «Bollettino»: il Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale di attuazione, si applica ai procedimenti dell'Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale di attuazione.

Articolo 3
Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.
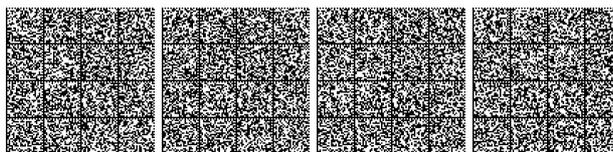
2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti, comunica l'avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

Articolo 4

Istanza di intervento

1. Fatta salva la possibilità per l'Autorità di intervenire d'ufficio, ogni soggetto, organizzazione o organismo che ne abbia interesse può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), l'intervento dell'Autorità nei confronti di relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, la cui consegna avvenga nel territorio italiano, che risultino connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, con indicazione dell'attività economica svolta, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax;

b) elementi, corredati dalla relativa documentazione, idonei a consentire una precisa identificazione: *i)* dell'operatore economico che ha posto in essere la condotta in presunta violazione dell'art. 62; *ii)* dell'operatore economico nei confronti del quale è stata attuata la condotta abusiva, specificandone la denominazione o ragione sociale, l'attività economica svolta, l'indirizzo della sede legale, il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni commerciali con il soggetto denunciato; *iii)* della condotta commerciale oggetto dell'istanza, precisando in particolare: luogo e modalità di attuazione della condotta, prodotti oggetto di transazione, data di stipula e periodo di validità del contratto, condizioni contrattuali applicate, termini di pagamento e di fatturazione, nonché eventuali interessi;

c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità, quale copia di eventuali reclami già inoltrati dall'impresa destinataria della condotta alla controparte commerciale ed esito degli stessi, copia della corrispondenza intercorsa con la medesima controparte e/o della documentazione contrattuale.

3. Nell'istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza, la cui valutazione è rimessa al responsabile del procedimento.

4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, nonché i dati identificativi del soggetto denunciante costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell'unità organizzativa competente per materia riscontra la non ricevibilità della stessa, informandone il Collegio, impregiudicata la possibilità per il denunciante di ripresentare l'istanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilità per l'Autorità di procedere d'ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6, anche a fronte di segnalazioni pervenute da associazioni di categoria o da altri soggetti terzi.

5. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che la relazione commerciale sia in violazione dell'art. 62, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può invitare l'operatore economico, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile illiceità della condotta (moral suasion).

Articolo 5

Provvedimenti pre-istruttori

1. La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi:

a) irricevibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 62 e dal decreto ministeriale di attuazione;

c) archiviazione per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;

d) archiviazione ad esito dell'avvenuta rimozione da parte dell'operatore commerciale dei profili di possibile illiceità della pratica (moral suasion), di cui all'articolo 4, comma 5;

e) non luogo a provvedere per richieste di intervento relative a condotte non rientranti tra le priorità di intervento dell'Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. L'Autorità può individuare con apposito atto le priorità di intervento che intende perseguire.

2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della lett. *e)* del comma 1 del presente articolo. Resta impregiudicata la facoltà dell'Autorità di acquisire successivamente agli atti l'istanza di intervento per procedere d'ufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti.

Articolo 6

Avvio dell'istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi agli atti del fascicolo ed informato il Collegio, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di comportamenti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 62, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 4, 5 e 6 del relativo decreto ministeriale di attuazione. L'avvio dell'istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse.

2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria alle Parti e ne informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa comunicazione può essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino. Dell'avvio dell'istruttoria può anche essere data comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa, informato il Collegio.

3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d'ufficio o contenuti nell'istanza di intervento, il termine per la conclusione dell'istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Articolo 7

Termini del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio.

2. Nel caso in cui una o entrambe le Parti abbiano sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio.

3. L'Autorità può prorogare il termine in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.

Articolo 8

Partecipazione all'istruttoria

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, di posta elettronica e di eventuale fax;
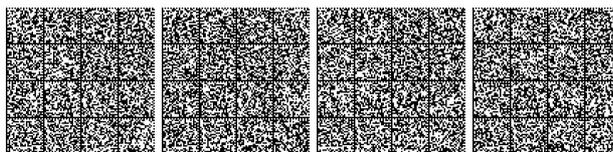
b) indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente può apportare all'istruttoria.

2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso può:

a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo articolo 11;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Articolo 9

Richiesta di informazioni e audizioni

1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell'istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato, avvalendosi, ove necessario, del supporto operativo della Guardia di Finanza, ai sensi dall'art. 62, comma 8.

2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da una delle parti, può disporre che le parti o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.

4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.

Articolo 10

Ispezioni

I. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che ne precisi l'oggetto.

3. Non costituisce giustificato motivo del rifiuto o dell'omissione di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia di tali documenti;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.

Articolo 11

Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative alle persone e agli operatori economici coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un operatore, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e degli operatori commerciali a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e altre istituzioni, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.

8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà motivata comunicazione agli interessati.

9. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui all'articolo 10.

10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e di leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.
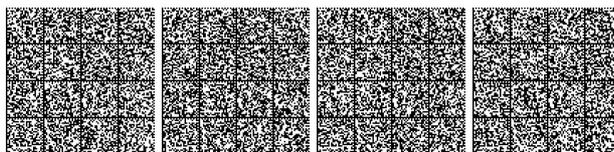
Articolo 12

Chiusura dell'istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.

2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.

Articolo 13

Decisione dell'Autorità

1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali:

a) decisione di non illiceità della condotta commerciale ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 62;

b) decisione di illiceità - ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 62, della condotta commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria, nella misura prevista dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62.

2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.

3. Il provvedimento finale dell'Autorità è comunicato alle Parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed è pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel Bollettino dell'Autorità. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale, l'Autorità può rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.

Articolo 14

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firma digitale, fax con conferma scritta di ricevimento. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

2. Alle Parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate per posta elettronica certificata o al domicilio dagli stessi indicato, ovvero presso l'ultima residenza dell'operatore commerciale, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Articolo 15

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62, conseguenti alla violazione dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A02175

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 22 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Sindia e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 43).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore degli enti locali;

Rilevato che il consiglio comunale di Sindia (provincia di Nuoro) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Scanu;

Considerato che il suddetto amministratore in data 15 gennaio 2013 ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Sindia;

Vista la deliberazione n. 10/27 del 21 febbraio 2013, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Sindia e la nomina quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Mastinu, segretario comunale in servizio;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sindia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Mastinu, segretario comunale in servizio, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Sindia fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto unitamente alla relazione dell'assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica, allegata allo stesso per farne parte integrante, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 22 febbraio 2013

Il Presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Il consiglio comunale di Sindia (Provincia di Nuoro), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Scanu.

Il sindaco, in data 15 gennaio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Determinatasi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Sindia e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Antonio Mastinu per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: RASSU

13A02025

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività di fabbricazione di oggetti in metallo prezioso.

I punzoni in dotazione dell'impresa medesima sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
26CT	Di Raimondo Giuseppe	Catania

13A02021

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Piombino.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente prot. n. DEC- MIN - 0000047 del 14 febbraio 2013, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata alla società Enel Produzione S.p.A identificata dal codice fiscale 05617841001 con sede legale in Via Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, per proseguire l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Piombino (Livorno), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A02022
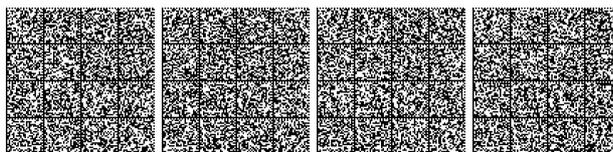
MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 febbraio 2013, viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Fano (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola, con sede in Fano (Pesaro Urbino).

13A02023

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia della Congregazione delle Religiose di Maria Immacolata Missionarie Clarettiane, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 febbraio 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Generalizia della Congregazione delle Religiose di Maria Immacolata Missionarie Clarettiane, con sede in Roma.

13A02024

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Cervino S.r.l.», in Genova.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

CERVINO srl, Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - Genova

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 febbraio 2013.

13A02030

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Verifica S.p.a.», in Locorotondo.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Verifica spa via S. Annibale M. Di Francia 29 Locorotondo (Bari).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 febbraio 2013.

13A02031

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Metide S.r.l.», in Matera.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

Metide srl via degli Aragonesi 32/B - Matera, è abilitato, a decorrere dall'11 febbraio 2013 alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 8 giugno 2012.

13A02032

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Ge.Si. S.n.c.», in Legnago.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

GE.SI. snc - via G.B. Morgagni 9 Legnago (Verona).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 31 gennaio 2013.

13A02033

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «E.N.P.I.T. S.r.l.», in Portici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

E.N.P.I.T. srl - Corso Garibaldi 175 Portici (Napoli).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 20 dicembre 2012.

13A02034

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Sidel S.p.a., in Bologna.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: SIDEL spa - Via Larga n. 34/2 - Bologna.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 febbraio 2013.

13A02037

Data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio, derivanti dai certificati complementari di protezione.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 gennaio 2013, è stata individuata la data di scadenza dei certificati di protezione complementare, riportata nella lista allegata al citato decreto di cui forma parte integrante.

Il testo integrale del decreto con la lista allegata è consultabile sul sito web www.uibm.gov.it

13A02050

PROVINCIA DI TRIESTE

Modifica della denominazione e della composizione della sotto commissione per i contratti di apprendistato e di inserimento, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio emarginazione.

Con il decreto presidenziale n. 9 del 19 febbraio 2013 si è provveduto a modificare denominazione e la composizione della sotto commissione per i contratti di apprendistato e di inserimento, tirocini formativi, registro datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio emarginazione. Il testo del decreto è consultabile sul sito WEB della Provincia di Trieste: www.provincia.trieste.it.

13A02020

REGIONE UMBRIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona posta nel comune di Panicale

In conformità all'art. 140 comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m. e i. e all'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 si comunica che con deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 11 febbraio 2013 è stata emanata la dichiarazione di notevole interesse pubblico della parte di territorio posta a nord del capoluogo di Panicale, ricadente nel comune di Panicale (Perugia), ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *d)* e dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Il testo integrale della deliberazione, comprensiva degli allegati (Planimetria scala 1:10.000 e disciplina di tutela ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.ei.) è visionabili e scaricabile al seguente indirizzo web: http://www.territorio.regione.umbria.it.

13A02035

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-058) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
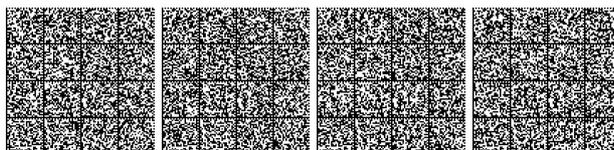
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00